



Rif. SCI/PRO/as/gS/so  
Modalità trasmissione PEC

Spett.le **Aprica S.p.A.**  
Via Lamarmora, 230  
25124 Brescia (BS)  
[commercialecomuni.aprica@pec.a2a.eu](mailto:commercialecomuni.aprica@pec.a2a.eu)

e p.c.

Spett.le **A2A Ambiente S.p.A.**  
Via Lamarmora, 230  
25124 Brescia (BS)  
[a2a.ambiente@pec.a2a.eu](mailto:a2a.ambiente@pec.a2a.eu)

**Oggetto:** Contratto n. 00124CON00075 - Servizio di prelievo, trasporto, smaltimento e/o recupero rifiuti - CIG B21CF659F7. Autorizzazione al subappalto.

Visto e richiamato il Contratto n. 00124CON00075 sottoscritto con Aprica S.p.A.;

rilevato che in data 22/07/2024 è pervenuta la richiesta del sopra citato Appaltatore, in virtù della quale veniva richiesto di subappaltare, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, all'impresa A2A Ambiente S.p.A., con sede legale in Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia (BS) - C.F. 01255650168 - P. IVA 01066840180, le prestazioni di smaltimento rifiuti EER 15 01 02 - 15 01 03 - 15 01 06 - 17 02 03, per un importo complessivo di € 6.798,00 (euro seimilasettecentonovantotto/00), oltre IVA, di cui € 80,00 (euro ottanta/00), per oneri della sicurezza;

verificato che l'Appaltatore, in sede di offerta, aveva dichiarato di volersi avvalere del subappalto delle suddette prestazioni;

rilevato quant'altro stabilito dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e dalle prescrizioni della documentazione di affidamento in merito alle condizioni che regolano il subappalto;

dato atto che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, le prescrizioni e i limiti previsti dal D.lgs. 36/2023 nonché dalla documentazione di affidamento;

accertato che l'Impresa, nel richiedere l'autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa in vigore;

considerato che è stata esaminata la documentazione relativa all'Impresa proposta come subappaltatrice e si è riscontrata la regolarità in rispetto alla normativa vigente;

ritenuto che l'Impresa proposta come subappaltatrice è in possesso dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, così come agli atti di Padania Acque S.p.A., oltre ai requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui al D.lgs. 81/2008;

avuto riguardo al valore del subappalto, sono state espletate con esito positivo tutte le verifiche previste dalla normativa vigente;





preso atto che la medesima ha dichiarato di applicare il CCNL Utilitalia Ambiente, Fise, Elettrico, garantendo il rispetto della previsione di cui all'art. 119, c. 12, del D.lgs. 36/2023;

considerato che la premessa narrativa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente atto;

considerato che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico di Padania Acque S.p.A.;

preso atto che le prestazioni oggetto di subappalto non prevedono lavorazioni da svolgersi all'interno di ambienti sospetti di inquinamento o confinati di cui al D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177;

considerato, altresì, che il pagamento del subappaltatore resta a carico dell'appaltatore secondo quanto disciplinato nel contratto di subappalto prodotto;

#### SI DETERMINA

di autorizzare - nel rispetto del termine di cui all'art. 119, c. 16, del D.lgs. 36/2023 - il subappalto all'Impresa A2A Ambiente S.p.A. relativamente a quanto sopra indicato, alle condizioni, alle prescrizioni e ai limiti previsti dal D.lgs.36/2023 nonché dalla documentazione di affidamento;

di trasmettere il presente atto alle Imprese in indirizzo;

di dare atto, infine, che la presente autorizzazione si intende pur sempre subordinata alla sussistenza nonché mantenimento di tutte le condizioni di legge anche in relazione agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori, ammonendo che il venir meno di tali condizioni e/o l'inosservanza di tali disposizioni comporta la decadenza della presente autorizzazione.

*Giovanni Sala*

Responsabile unico del progetto

*Stefano Ottolini*

Direttore Generale

